

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**590/2018/R/GAS**

**ORIENTAMENTI PER LA REGOLAZIONE DEI DEPOSITI DI  
STOCCAGGIO DI GNL E DEI SERVIZI DI *SMALL SCALE LNG*  
FORNITI DA INFRASTRUTTURE REGOLATE**

*Inquadramento generale e linee di intervento*

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del  
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente 16 marzo 2017, 141/2017/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

*20 novembre 2018*

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 marzo 2017, 141/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2017/R/GAS) per la formazione di provvedimenti in materia di: (i) condizioni di accesso ed erogazione dei servizi che possono essere forniti mediante le infrastrutture di stoccaggio di Gnl, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: infrastrutture di stoccaggio di Gnl); (ii) separazione contabile relativa ai servizi di Small Scale LNG, in attuazione dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.*

*Il documento riporta gli orientamenti dell'Autorità in materia di condizioni tecniche ed economiche di accesso ed erogazione dei servizi forniti dagli impianti e dalle infrastrutture di stoccaggio di Gnl, approfondisce il perimetro e le attività riconducibili ai servizi di Small Scale LNG forniti dai terminali di Gnl e sviluppa la definizione degli obblighi di separazione contabile.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica all'indirizzo [infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it), entro il 21 dicembre 2018. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione, priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano**

*e-mail: [infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it)  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)*

## INDICE

<b>PARTE I OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE</b> .....	<b>4</b>
<b>1</b> Introduzione e oggetto della consultazione .....	<b>4</b>
<b>2</b> Obiettivi dell'intervento dell'Autorità.....	<b>5</b>
<b>3</b> Definizione e caratteristiche dei servizi <i>SSLNG</i> .....	<b>6</b>
<b>4</b> Struttura del documento .....	<b>7</b>
<b>PARTE II QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b> Premessa .....	<b>8</b>
<b>6</b> Inquadramento normativo .....	<b>8</b>
<b>7</b> Quadro regolatorio .....	<b>9</b>
<i>Regolazione dell'accesso ai terminali di Gnl</i> .....	<i>9</i>
<i>Regolazione in materia di separazione contabile (unbundling)</i> .....	<i>11</i>
<i>Regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl</i> .....	<i>12</i>
<i>La regolazione dei servizi <i>SSLNG</i> forniti da terminali di rigassificazione di Gnl in altri paesi europei</i> .....	<i>14</i>
<b>PARTE III IPOTESI DI REGOLAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 257/2016</b> .....	<b>15</b>
<b>8</b> Individuazione delle infrastrutture di stoccaggio di GNL connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale.....	<b>15</b>
<i>Valutazione della strategicità delle infrastrutture di stoccaggio di Gnl</i> .....	<i>15</i>
<b>9</b> Applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016: regolazione della separazione contabile dei servizi <i>SSLNG</i> .....	<b>16</b>
<b>10</b> Regolazione della separazione contabile dei servizi <i>SSLNG</i> nel caso delle infrastrutture di stoccaggio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016....	<b>18</b>
<b>11</b> Regolazione dell'accesso alle infrastrutture di rigassificazione in caso di erogazione di servizi <i>SSLNG</i> .....	<b>19</b>
<i>Condizioni di accesso ai servizi di <i>SSLNG</i></i> .....	<i>21</i>
<b>12</b> Regolazione tariffaria.....	<b>21</b>
<i>Costo riconosciuto</i> .....	<i>21</i>
<i>Potenziamento dei terminali esistenti</i> .....	<i>22</i>
<i>Nuovi impianti</i> .....	<i>23</i>
<i>Struttura tariffaria per l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del Gnl e delle infrastrutture di stoccaggio del Gnl</i> .....	<i>24</i>
<b>13</b> Eventuali meccanismi di garanzia dei ricavi o perequativi .....	<b>25</b>

## PARTE I

### OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE

#### 1 Introduzione e oggetto della consultazione

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 141/2017/R/GAS, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl per il quinto periodo di regolazione (5PR GNL), nonché al fine di recepire le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/2016), in attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito: Direttiva 2014/94/UE) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
- 1.2 In data 21 settembre 2017, l'Autorità ha convocato un incontro tematico con gli operatori del settore del Gnl al fine di approfondire il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *SSLNG* e, al contempo, acquisire elementi informativi utili per definire una prima regolazione.
- 1.3 Il presente documento di consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 141/2017/R/GAS, affrontando le tematiche connesse all'implementazione delle disposizioni del decreto legislativo 257/2016, in particolare in relazione ai seguenti temi:
- a) regolazione tariffaria e condizioni di accesso agli impianti e alle infrastrutture di stoccaggio di Gnl, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 (di seguito richiamate come infrastrutture di stoccaggio di Gnl), da considerarsi infrastrutture strategiche ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/2004);
  - b) regole di separazione contabile per le attività di carico, stoccaggio e successivo scarico su navi o autobotti di parte di Gnl non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, riconducibili ai servizi di *Small Scale LNG* (di seguito: *SSLNG*) forniti dai terminali di Gnl, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, nonché in materia di accesso e coordinamento di tali servizi con il servizio di rigassificazione ai fini dell'immissione nella rete nazionale di trasporto.
- 1.4 L'adozione del provvedimento finale recante l'identificazione dei criteri generali per la regolazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto è

prevista entro il primo trimestre del 2019, in modo da fornire riferimenti utili per le decisioni di investimento per lo sviluppo di nuovi servizi.

## **2 Obiettivi dell'intervento dell'Autorità**

- 2.1 Lo sviluppo di infrastrutture per i combustibili alternativi si inquadra nel contesto delle azioni che l'Unione Europea ha intrapreso per ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- 2.2 L'utilizzo del gas naturale in forma liquida o gassosa, come combustibile alternativo ai derivati del petrolio<sup>1</sup> è principalmente giustificato sulla base della sua sostenibilità ambientale, in termini non solo di minori emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto all'utilizzo di derivati del petrolio (in particolare il gasolio), ma anche di minori emissioni di altre sostanze inquinanti e climalteranti come gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e di zolfo (SO<sub>x</sub>).
- 2.3 Con il suo intervento, l'Autorità intende dare il suo contributo per uno sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi che consenta di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione in modo economico ed efficiente sul piano dell'allocazione delle risorse, evitando sussidi a carico dei servizi infrastrutturali regolati dei settori dell'energia che possano incidere sulla concorrenza nello sviluppo della filiera dello *SSLNG*.
- 2.4 In relazione a tali obiettivi di carattere generale l'Autorità, nell'individuare gli orientamenti per la regolazione tariffaria e delle condizioni di accesso agli impianti e alle infrastrutture di stoccaggio di Gnl, nonché al fine di definire gli obblighi di separazione contabile per le attività riconducibili ai servizi di *SSLNG* forniti dalle infrastrutture regolate, intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
  - a) individuare il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl al fine di adottare una adeguata disciplina in materia di obblighi di separazione contabile, che favorisca un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli esercenti che operano nelle suddette attività ed eviti sussidi incrociati;
  - b) favorire uno sviluppo efficiente delle infrastrutture strategiche di stoccaggio di Gnl connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, mediante la definizione delle condizioni, anche economiche, di accesso ed erogazione dei servizi che possono essere forniti da tali infrastrutture, in un'ottica di non discriminazione e di selettività degli investimenti;
  - c) neutralità regolatoria, adottando un approccio regolatorio che non ostacoli lo sviluppo del Gnl di piccola taglia ma che, al contempo eviti sussidi

---

<sup>1</sup> Si veda, ad esempio, il documento di consultazione per una Strategia Nazionale sul Gnl, pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel giugno 2015.

incrociati a carico dei servizi infrastrutturali regolati del settore del gas naturale, nella prospettiva della promozione dell'efficienza del servizio di rigassificazione, della concorrenza, della tutela del consumatore finale e degli utenti dei servizi regolati offerti dai terminali di Gnl.

*S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.*

### **3 Definizione e caratteristiche dei servizi SSLNG**

- 3.1 In termini generali l'espressione *SSLNG* viene utilizzata per distinguere le attività connesse al trasporto, alla distribuzione e alla fornitura di Gnl su piccola scala rispetto alle attività di trasporto su larga scala del Gnl per la successiva rigassificazione nei terminali connessi con le reti di trasporto del gas naturale.
- 3.2 La filiera dello *SSLNG* può essere illustrata sinteticamente come segue:
- a) approvvigionamento di Gnl da *break-bulk*, ovverosia ripartizione di carichi di Gnl in parti più piccole e carico delle stesse da navi metaniere o da terminali di rigassificazione su navi *bunker*<sup>2</sup> o depositi di stoccaggio, costieri o terrestri, tramite navi, veicoli pesanti o treni;
  - b) trasporto primario dei carichi, tramite navi o autocisterne, verso depositi di stoccaggio di Gnl, eventualmente dotati di piccoli impianti di rigassificazione, anche finalizzati all'immissione in rete di gas naturale;
  - c) trasporto secondario, prevalentemente su gomma, verso:
    - i. serbatoi posti in aree non collegate alle reti esistenti per la fornitura di gas a utenze industriali e civili (c.d. utenze *off-grid*);
    - ii. stazioni per il rifornimento di veicoli;
  - d) usi finali: produzione di energia elettrica con Gnl, consumi industriali e civili (*off-grid*), combustibile per trasporti direttamente in forma liquida.
- 3.3 Rispetto alle attività della filiera appena elencate, il termine servizi *SSLNG* si riferisce prevalentemente alla fornitura dei seguenti servizi:
- a) servizio di scarico di Gnl da navi metaniere su navi c.d. *small scale*;
  - b) servizio di stoccaggio, utilizzando gli stoccaggi di Gnl presenti presso i terminali di rigassificazione e originariamente asserviti al solo servizio di rigassificazione, oppure utilizzando i depositi costieri di Gnl;
  - c) servizio di caricamento di Gnl su navi *bunker*, ovverosia l'operazione di caricamento di navi con il Gnl stoccato nei serbatoi di un terminale di rigassificazione o di un deposito costiero; le navi *bunker*, a loro volta,

---

<sup>2</sup> Tra le navi *bunker*, ossia navi di capacità compresa tra 500 e 30.000 m<sup>3</sup> è possibile distinguere navi utilizzate per servizi di *bunkering*, ossia per rifornire altre navi, dette *bettoline*, o navi *shuttle*, utilizzate per il trasporto del Gnl presso altri depositi. Le navi metaniere tradizionali hanno invece una capacità compresa tra 30.000 e 270.000 m<sup>3</sup>.

possono essere utilizzate quali stazioni di rifornimento per navi alimentate a Gnl (servizio di bunkeraggio) oppure per il trasporto del Gnl presso altri depositi costieri;

- d) servizio di caricamento su autobotti, autocisterne o *ISO-container* (solo per terminali *onshore*), utilizzati per il trasporto su strada, con il Gnl stoccato nei serbatoi di un terminale; le autocisterne e gli *ISO-container* possono, a loro volta, essere utilizzati per alimentare impianti di rifornimento di autoveicoli alimentati a Gnl, impianti di stoccaggio locali, *bunkeraggi*, usi industriali e civili, treni;
- e) servizio di *re-loading* di navi metaniere, ovvero l'operazione con la quale il Gnl, precedentemente importato e stoccato nei serbatoi di un terminale, viene ricaricato su navi metaniere per la riesportazione del prodotto, allo scopo di cogliere eventuali opportunità commerciali;
- f) servizi aggiuntivi (solo per terminali *onshore*), ovvero servizi che permettono la fornitura di Gnl attraverso l'utilizzo di infrastrutture realizzate nei pressi di terminali di rigassificazione o dei depositi di stoccaggio di Gnl e ad essi direttamente collegate, quali il servizio di caricamento del Gnl su navi *bunker*, il caricamento di autocisterne mediante un serbatoio dedicato collegato al terminale o il servizio di rifornimento per mezzi destinati al trasporto di merci su gomma mediante una stazione dedicata collegata direttamente al terminale.

3.4 Ad oggi nessun terminale di rigassificazione italiano è in grado di fornire servizi *SSLNG*; tuttavia, con opportune modifiche tecnico-impiantistiche, è potenzialmente possibile adattare tali terminali di rigassificazione in modo che possano offrire anche servizi di stoccaggio e di rifornimento di Gnl per mezzi navali o terrestri.

## 4 Struttura del documento

4.1 Il documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva (Parte I), è organizzato in ulteriori due parti, e in particolare:

- Parte II, nella quale vengono richiamati il quadro normativo europeo e nazionale in materia di servizi *SSLNG* e il quadro regolatorio vigente relativo al servizio di rigassificazione;
- Parte III, nella quale è richiamato il perimetro di applicazione del provvedimento e gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri di regolazione dei depositi di stoccaggio di Gnl e servizi di *SSLNG*.

## PARTE II

### QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO

#### 5 Premessa

- 5.1 Questo capitolo offre un inquadramento normativo e regolatorio dei servizi *SSLNG* richiamando, in particolare, la normativa nazionale e comunitaria da cui discendono i poteri dell'Autorità, l'impianto regolatorio attualmente in vigore in Italia con riferimento al servizio di rigassificazione del Gnl e alcuni esempi di regolazione dei servizi *SSLNG* in Europa.

#### 6 Inquadramento normativo

- 6.1 La Direttiva 2014/94/UE ha previsto che gli Stati membri adottino, entro il 2016, piani di sviluppo per le fonti alternative nel settore dei trasporti, con l'obiettivo di ridurre i consumi di petrolio e attenuare l'impatto ambientale del settore.
- 6.2 Per il Gnl, in particolare, la Direttiva 2014/94/UE prevede che, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri assicurino la realizzazione di un numero adeguato di punti di rifornimento nei porti marittimi appartenenti alla rete centrale TEN-T ("*Trans-European Transport Network*"), e nei principali porti della navigazione interna.
- 6.3 Relativamente ai trasporti stradali la Direttiva prevede che, entro il 2025, venga realizzato un sistema di distribuzione adeguato e un numero adeguato di punti di rifornimento per il Gnl per favorire la circolazione in tutta l'Unione di veicoli pesanti alimentati a Gnl.
- 6.4 In attuazione della disciplina comunitaria appena richiamata, il decreto legislativo 257/2016 stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di stoccaggio e rifornimento di Gnl, e adotta il Quadro Strategico Nazionale per la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
- 6.5 L'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 257/2016 prevede che le infrastrutture di stoccaggio di Gnl connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale o di parti isolate della stessa siano considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici, e che i gestori di tali impianti e infrastrutture siano soggetti agli obblighi di pubblico servizio, definiti e regolamentati dall'Autorità, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00) e al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11). Ciò comporta, innanzitutto, che le condizioni di accesso e di erogazione, anche



- economica, dei servizi offerti mediante tali infrastrutture siano sottoposte alle funzioni di regolazione dell'Autorità.
- 6.6 L'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 257/2016 prevede inoltre, con riferimento alle infrastrutture di stoccaggio di Gnl di cui al medesimo articolo, che la valutazione della strategicità delle infrastrutture sia preceduta da una analisi costi/benefici, sentita l'Autorità per gli aspetti regolatori, al fine di valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi.
- 6.7 L'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 257/2016 prevede che i titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di Gnl possano chiedere l'autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate alla fornitura di servizi *SSLNG*; la fornitura di tali servizi non rientra tra le attività regolate.
- 6.8 L'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 257/2016 prevede che le attività relative ai servizi di *SSLNG*, eventualmente fornite da infrastrutture regolate, siano svolte in regime di separazione contabile, al fine di evitare oneri impropri a carico delle attività regolate.
- 6.9 Infine, l'articolo 14 del decreto legislativo 257/2016 ha stabilito che l'Autorità, in materia di reti isolate alimentate mediante Gnl rigassificato *in loco*, determini i parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, di misura e, limitatamente per i clienti vulnerabili, di vendita di gas naturale anche derivante da Gnl attraverso le stesse reti.

## **7 Quadro regolatorio**

### ***Regolazione dell'accesso ai terminali di Gnl***

- 7.1 La deliberazione 19 marzo 2015, 118/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 118/2015/R/GAS) ha effettuato una prima riforma della regolazione in materia di accesso ai terminali di rigassificazione di Gnl, modificando la regolazione originaria, contenuta nella deliberazione 1 agosto 2005, n. 167/05, relativamente all'utilizzo della capacità di rigassificazione del Gnl e alla gestione delle congestioni, e rispondendo così alle esigenze di maggiore flessibilità nell'utilizzo della capacità conferita. In particolare, la deliberazione 118/2015/R/GAS ha disciplinato i criteri di conferimento della capacità *long term* e *short term* dei terminali regolati e dei terminali esenti con meccanismi basati su logiche di accesso prioritario e *pro-rata*.
- 7.2 Con la deliberazione 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS) e, in particolare, con il nuovo testo integrato per l'accesso ai servizi di rigassificazione (TIRG) allegato alla medesima deliberazione, l'Autorità ha introdotto una ulteriore e più profonda riforma delle modalità di conferimento della capacità di rigassificazione, mediante

l'introduzione di meccanismi di mercato basati su procedure ad asta. Più nel dettaglio, il TIRG ha previsto:

- a) l'allineamento delle tempistiche di svolgimento delle procedure alle tempistiche previste per l'allocazione della capacità di trasporto;
- b) l'estensione fino a 15 anni del conferimento della capacità su base pluriennale;
- c) l'adozione di un meccanismo di asta aperta ascendente, con valorizzazione al costo marginale, per il conferimento della capacità di rigassificazione annuale e pluriennale, e di tipo *pay as bid* per la capacità di rigassificazione *spot* per periodi inferiori all'anno.

7.3 Ai fini della definizione del prezzo di riserva il TIRG prevede che si applichino disposizioni diverse a seconda che, per il terminale, il fattore di copertura dei ricavi previsto dalla regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione (cfr. successivo punto 7.20, lettera c)), valutato al momento del conferimento, risulti positivo o meno.

7.4 Nel primo caso, ai sensi dell'articolo 7 del TIRG, i prezzi di riserva da considerare come base d'asta per il conferimento della capacità di rigassificazione sono adottati tenendo conto:

- a) dell'estensione temporale del conferimento;
- b) delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui all'articolo 7 del testo integrato per la regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di Gnl<sup>3</sup>;
- c) dei prezzi del gas e del Gnl;
- d) dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
- e) dei costi a carico dell'utente relativi all'applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
- f) della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento.

7.5 Con la deliberazione 1 giugno 2018, 308/2018/R/GAS, sono state disposte le revisioni funzionali alla gestione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione, relative alla definizione e alla pubblicazione del prezzo di riserva, nonché ai fini del loro monitoraggio, aggiornando i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 7 del TIRG.

7.6 Nel secondo caso il prezzo di riserva è stabilito in autonomia dall'impresa di rigassificazione.

---

<sup>3</sup> Approvato con deliberazione 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS; per ulteriori dettagli si rimanda al successivo punto 7.20.

### ***Regolazione in materia di separazione contabile (unbundling)***

- 7.7 Il Testo Integrato di *Unbundling* Contabile (TIUC), approvato con la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e integrato con la deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, individua, tra le attività del settore del gas naturale, l’attività di rigassificazione del Gnl.
- 7.8 Ai sensi del comma 4.14 del TIUC, l’attività di rigassificazione comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del Gnl, inclusi i servizi di flessibilità e le operazioni di acquisto e successivo riaddebito della capacità di trasporto, effettuate tramite l’utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento.
- 7.9 Con la deliberazione 10 novembre 2017, 742/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 742/2017/R/COM) l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione e integrazione delle disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dell’energia elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore, prevedendo che, nell’ambito del medesimo procedimento, confluisca il già citato procedimento avviato con la delibera 141/2017/R/GAS, relativamente all’adozione di specifiche disposizioni di separazione contabile relative ai servizi *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl.
- 7.10 Ai fini della separazione contabile, il TIUC individua i seguenti oggetti di imputazione cui attribuire direttamente le poste contabili del bilancio dell’esercente: Attività, Comparti, Funzioni operative condivise e Servizi comuni.
- 7.11 In particolare il TIUC, al comma 1.1, definisce l’Attività come una fase operativa che può essere gestita come un’impresa separata. Il Comparto, invece, viene definito come un’unità logico-organizzativa che individua un’aggregazione di valori economici e patrimoniali per destinazione più analitica rispetto alle attività. Il TIUC definisce, altresì, come Funzione operativa condivisa una funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell’ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo. Infine, il TIUC definisce come Servizio comune un’unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell’ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all’intera impresa.
- 7.12 Ai fini della separazione contabile del bilancio nelle Attività di cui all’articolo 4, il TIUC prevede che l’esercente adotti sistemi di tenuta della contabilità basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole Attività, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse e distorsioni della concorrenza. Tra le Attività definite dal TIUC, il comma 4.29 definisce, inoltre, le Attività diverse come attività residuali

rispetto a quelle indicate al comma 4.1; tra le Attività diverse, devono essere ricomprese Attività sia estranee ai settori regolati dall'Autorità che Attività svolte in questi settori ma non contemplate specificamente nei commi dal 4.1 al 4.28 del TIUC.

- 7.13 L'articolo 6 del TIUC definisce, inoltre, per le singole attività dell'articolo 4, i comparti di separazione contabile in cui devono essere ulteriormente separate le Attività. Tra questi, il comma 6.9 individua per, l'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, i seguenti comparti:
- a) ricezione e stoccaggio del gas naturale liquefatto;
  - b) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
  - c) servizi di flessibilità di cui alla deliberazione 7 novembre 2013, 502/2013/R/GAS;
  - d) sistemi ausiliari.
- 7.14 Il comma 12.7 del TIUC prevede che, per attribuzione diretta alle Attività o ai Comparti, si intenda un'attribuzione completa ed esclusiva ad un unico oggetto di imputazione basata sulle seguenti fonti contabili:
- a) rilevazioni di contabilità generale;
  - b) rilevazioni di contabilità analitica;
  - c) una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato.
- 7.15 I commi 16.1 e 17.1 del TIUC dettano le regole per attribuire alle Attività le quote di costi attribuiti, in prima istanza, alle Funzioni operative condivise e ai Servizi comuni. I commi 16.2 e 17.2 prevedono, in particolare, che le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui ai commi 16.1 e 17.1 siano attribuite alle Attività diverse congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.
- 7.16 Dalle richiamate regole di separazione contabile, oggetto peraltro di maggiori approfondimenti di natura tecnica nel Manuale di contabilità regolatoria disponibile sul sito internet dell'Autorità<sup>4</sup> discende, in ossequio al principio di correlazione tra costi e ricavi, che alle Attività oggetto di separazione contabile debbano essere attribuiti oltre ai ricavi di competenza anche i costi che hanno contribuito a generare tali ricavi.

### ***Regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl***

- 7.17 Con la deliberazione 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 (quarto periodo di regolazione, 4PR GNL), illustrati nell'Allegato alla delibera

---

<sup>4</sup>Il manuale è consultabile all'indirizzo:

[https://www.arera.it/allegati/operatori/raccolte\\_dati/manuali/2018/contabilita18.pdf](https://www.arera.it/allegati/operatori/raccolte_dati/manuali/2018/contabilita18.pdf)

recante la “Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017”.

- 7.18 Nell’anno 2017, pertanto, si è concluso il quarto periodo di regolazione tariffaria dell’attività di rigassificazione del Gnl; come richiamato nella premessa della Parte 1, l’Autorità, con deliberazione 141/2017/R/GAS, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’utilizzo dei terminali di Gnl per il quinto periodo di regolazione (5PR GNL). Nella deliberazione 141/2017/R/GAS, in analogia a quanto previsto per la regolazione tariffaria del servizio di trasporto, l’Autorità ha prospettato, tra l’altro, l’opportunità di far decorrere la validità del 5PR GNL successivamente all’anno 2018.
- 7.19 Con il documento di consultazione 28 giugno 2017, 485/2017/R/GAS, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti per l’individuazione dei criteri di regolazione da applicare nelle more dell’avvio del 5PR GNL (periodo transitorio), rinviando a successivi documenti per la consultazione l’illustrazione delle ipotesi per lo sviluppo della regolazione nel quinto periodo di regolazione.
- 7.20 Con la deliberazione 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di Gnl per il periodo transitorio 2018-2019 (di seguito: RTRG), prorogando, salvo limitate integrazioni, i criteri in vigore per il 4PR GNL. Tali criteri di regolazione prevedono in particolare:
- a) una limitazione dell’ambito di applicazione dei criteri di regolazione tariffaria agli impianti che, dal punto di vista del servizio che possono erogare, si configurano come un elemento funzionale alla rete nazionale di gasdotti in grado di garantire un’immissione continuativa e quindi un’erogazione del servizio adeguata, al fine di assicurare che la regolazione non ostacoli l’evoluzione tecnologica nella costruzione dei terminali di Gnl anche con riferimento a soluzioni infrastrutturali di tipo *offshore*;
  - b) la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl sulla base degli elementi di costo relativi all’attività, in modo tale da garantire la copertura dei costi operativi e dei costi di capitale, ivi incluso l’ammortamento, e riconoscendo una congrua remunerazione del capitale investito;
  - c) un meccanismo di copertura dei ricavi che permette all’impresa di conseguire una percentuale fissa dei ricavi di riferimento a copertura dei costi del servizio, indipendentemente dai ricavi effettivamente conseguiti dall’operatore del terminale; tale meccanismo di copertura dei ricavi è applicato in modo selettivo ai nuovi terminali solo nel caso in cui i medesimi siano considerati strategici per il sistema;
  - d) criteri specifici per la determinazione dei costi ammissibili al riconoscimento tariffario relativi ai nuovi terminali, inclusi i costi per l’acquisto del gas di raffreddamento e per la formazione del gas di riempimento;

- e) le condizioni per la fornitura, da parte delle imprese di rigassificazione, di servizi aggiuntivi, i cui costi devono essere enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione, e che devono essere offerti assicurando trasparenza e non discriminazione tra gli utenti;
- f) una tariffa monomia determinata in funzione della capacità tecnica del terminale e specifica per ciascun terminale di rigassificazione del Gnl;
- g) l'applicazione di un meccanismo di incentivazione *input-based* per gli investimenti entrati in esercizio nel periodo transitorio 2018-2019, con la prospettiva, per il 5PR GNL, di una graduale introduzione di logiche di efficientamento dei costi di investimento.

***La regolazione dei servizi SSLNG forniti da terminali di rigassificazione di Gnl in altri paesi europei***

- 7.21 Lo scenario europeo del Gnl è caratterizzato da una particolare eterogeneità sia nelle modalità di regolazione dell'accesso ai terminali sia nella regolazione tariffaria e nel modo in cui vengono considerati e regolati i servizi small scale.
- 7.22 Non tutti i terminali di rigassificazione offrono servizi *SSLNG*; attualmente in UE offrono questi servizi alcuni terminali in Belgio, Francia, Olanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Nel seguito vengono brevemente presentati esempi dei servizi offerti e delle modalità tecniche ed economiche di accesso presso alcuni terminali di Belgio, Spagna, e Francia.
- 7.23 Nel terminale belga di Zeebrugge l'accesso è operato attraverso la sottoscrizione, da parte degli utenti, di un diritto di utilizzo di un determinato servizio, che viene messo in vendita tramite procedure competitive all'interno di alcune finestre temporali dedicate. Le procedure di sottoscrizione sono differenziate per diversi servizi – tra queste vi è anche la sottoscrizione del diritto di utilizzo di servizi small scale. Viene applicata una tariffa diversa (monomia) per ciascun servizio offerto.
- 7.24 I terminali spagnoli sono caratterizzati, in generale, da una maggiore disaggregazione delle tariffe, che consentono maggiore flessibilità nell'utilizzo dei terminali e nella scelta del tipo di servizio da utilizzare.
- 7.25 In Francia, l'Autorità nazionale per l'energia (CRE, Commission de Régulation de l'Énergie) ha stabilito una tariffa specifica per lo scarico e il carico di Gnl di piccola taglia, optando per una tariffa binomia, con una componente fissa per ciascuna operazione e una componente variabile in base ai MWh. La logica sottostante la tariffa fissata da CRE è la copertura dei costi del servizio; tali costi sono dati dai costi aggiuntivi derivanti dai nuovi investimenti per offrire servizi *SSLNG* più la parte dei costi associati all'uso congiunto dell'infrastruttura insieme con il servizio di rigassificazione tradizionale (costi legati all'utilizzo degli impianti e costi operativi) utilizzando, quale *driver* di costo per ripartire i costi comuni, la durata di utilizzo di ciascuno dei servizi.

### PARTE III

#### **IPOTESI DI REGOLAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 257/2016**

#### **8 Individuazione delle infrastrutture di stoccaggio di GNL connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale**

- 8.1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 è necessario distinguere tra infrastrutture connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete di trasporto e infrastrutture non connesse alla rete di trasporto.
- 8.2 L'Autorità ritiene connessi o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete di trasporto esclusivamente i depositi di stoccaggio del Gnl connessi alla rete di trasporto del gas naturale che sono considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 e che, pertanto, svolgono un'attività di rigassificazione funzionale all'immissione in rete di gas naturale. I depositi considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 che non sono connessi alla rete di trasporto, ma che possono essere potenzialmente connessi ad essa, non sono sottoposti a regolazione tariffaria fino a quando non venga effettivamente realizzato l'allacciamento.
- 8.3 Non rientrano invece nel campo di applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016:
- a) i depositi di Gnl che hanno come finalità prevalente l'erogazione di servizi di *SSLNG* e sono connessi alla rete di trasporto esclusivamente per l'immissione in rete del *boil-off gas* che si produce nei serbatoi criogenici;
  - b) i depositi di Gnl connessi e funzionali all'immissione di gas nelle reti di distribuzione.

#### ***Valutazione della strategicità delle infrastrutture di stoccaggio di Gnl***

- 8.4 Con riferimento alle infrastrutture di stoccaggio di Gnl di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016, il medesimo decreto prescrive che la valutazione della strategicità delle infrastrutture sia preceduta da una analisi costi/benefici, sentita l'Autorità per gli aspetti regolatori, al fine di valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi.
- 8.5 Al riguardo, si ricorda che l'Autorità con deliberazione 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS ha approvato i requisiti minimi per la predisposizione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, con particolare riferimento alla completezza e alla trasparenza delle informazioni e alla metodologia dell'analisi costi benefici (ACB), in coerenza con le *good practice*

a livello europeo,; tale deliberazione è seguita al documento per la consultazione 5 luglio 2018, 374/2018/R/GAS, in cui sono stati presentati gli orientamenti in materia di requisiti minimi e linee guida per l'ACB per la valutazione degli interventi di sviluppo della rete di trasporto.

- 8.6 L'Autorità ritiene che i requisiti minimi e linee guida di cui al precedente punto possano costituire un efficace riferimento anche ai fini della valutazione delle infrastrutture di stoccaggio di Gnl, ferma restando l'opportunità per il promotore di valorizzare eventuali ulteriori specificità di tali infrastrutture attraverso l'elaborazione di benefici monetizzati non rappresentati nell'ambito dei suddetti criteri.

*S 2. Osservazioni in merito all'individuazione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture di stoccaggio di Gnl connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale o di parti isolate della stessa.*

## **9 Applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016: regolazione della separazione contabile dei servizi SSLNG**

- 9.1 In tema di separazione contabile l'Autorità ritiene necessario procedere, nell'ambito del procedimento di cui alla 742/2017/R/COM, alla revisione del contenuto dell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del TIUC, con la finalità di adeguarlo a quanto previsto dal decreto legislativo 257/2016. In tal senso l'Autorità ritiene fondamentale, nella nuova stesura del TIUC, precisare quali servizi previsti dal decreto legislativo 257/2016 rientrino nell'attività di rigassificazione (in particolare i servizi erogati dalle infrastrutture connesse alla rete di trasporto ai sensi dell'articolo 9 del decreto) e quali siano, invece, da escludere da questa, in quanto servizi erogati in regime di libero mercato. La corretta perimetrazione di questi servizi, infatti, è propedeutica alla loro separazione contabile nonché alla conseguente regolazione tariffaria e delle condizioni di accesso da parte dell'Autorità.
- 9.2 Dunque, l'individuazione separata, dal punto di vista contabile, dei servizi a libero mercato previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, verrebbe assicurata tramite imputazione delle relative poste patrimoniali ed economiche alle Attività diverse previste dal TIUC, in quanto, seppure classificabili come attività svolte nel settore del gas naturale, ritenute attività "libere". La loro classificazione tra attività di rigassificazione e attività diverse, utilizzando le regole del TIUC, consente, infatti, sia di ottenere una chiara rappresentazione contabile delle attività svolte sia di evitare possibili sussidi incrociati tra queste.
- 9.3 È, infatti, opportuno ribadire che i principi di separazione contabile previsti dal TIUC impongono la separazione contabile tra attività come se queste fossero svolte da imprese separate. Tale separazione è realizzata, in particolare, oltre che



- tramite l'utilizzo di sistematiche rilevazioni di contabilità generale o analitica, anche tramite una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato.
- 9.4 L'applicazione di questo principio comporta che ad ogni attività oggetto di separazione contabile vengano imputate, in maniera diretta, sia le poste specificamente attribuibili a questa sia le poste che per loro natura sono comunque dirette (*rectius* non classificabili tra i Servizi comuni o le Funzioni operative condivise), ma riferibili a più attività.
- 9.5 In proposito, si rileva che, a seguito dell'incontro tematico con gli operatori del settore del Gnl del 21 settembre 2017 finalizzato ad approfondire il perimetro dei servizi di *SSLNG* e acquisire elementi informativi utili ad una prima regolazione, gli operatori hanno fornito alcuni contributi anche con specifico riferimento alla separazione contabile.
- 9.6 La principale osservazione formulata dagli operatori attiene al fatto che, per non pregiudicare il possibile vantaggio competitivo derivante dallo sfruttamento degli *SSLNG*, sarebbe auspicabile che la separazione contabile di questi servizi fosse attuata in modo tale da attribuire a tali servizi i soli costi incrementali derivanti dalla realizzazione degli adeguamenti impiantistici del terminale e gli eventuali costi di esercizio addizionali.
- 9.7 Gli operatori hanno, peraltro, osservato che gli adeguamenti impiantistici dei terminali di rigassificazione per l'offerta di servizi *SSLNG* comportano, in molti casi, investimenti in infrastrutture comuni tra questi servizi e l'attività di rigassificazione di Gnl. Questo comporterebbe la difficoltà di separare contabilmente questi investimenti.
- 9.8 In relazione a quanto sopra, l'Autorità ritiene necessario che le informazioni riportate nei rendiconti separati consentano una rappresentazione accurata, garantendo una puntuale allocazione alle attività dei costi diretti e assicurando criteri trasparenti per l'allocazione alle attività dei costi comuni o congiunti, in ossequio al principio sopra esposto, previsto dal TIUC, di separazione delle attività come se queste fossero svolte da imprese separate e all'esigenza di una rappresentazione veritiera delle attività svolte dagli operatori, al fine di evitare il rischio di sussidi incrociati tra attività.
- 9.9 L'Autorità, in coerenza con i principi generali posti dal TIUC, in relazione ai costi comuni o congiunti connessi allo sviluppo dei servizi introdotti dal decreto legislativo 257/2016, è orientata a individuare uno o più criteri utili alla separazione contabile delle poste, sia di natura patrimoniale (ad esempio relative alla realizzazione di adeguamenti di infrastrutture esistenti o alla realizzazione di nuove infrastrutture) sia di natura economica (costi di esercizio addizionali).
- 9.10 Tra questi criteri l'Autorità ritiene in particolare opportuno valutare l'ipotesi di utilizzare la "capacità effettiva conferita" dell'impianto; tale fattore di misurazione, rilevato in maniera sistematica nel corso dell'esercizio, potrebbe consentire, infatti, di ripartire investimenti o costi di esercizio comuni sia a

servizi regolati che a quelli liberi, svolti ai sensi del decreto legislativo 257/2016, tra cui i servizi di SSLNG.

- 9.11 L'utilizzo di tale criterio dovrebbe essere previsto con riferimento sia alla realizzazione di nuove infrastrutture sia all'adeguamento di infrastrutture esistenti, nonché per la separazione dei costi di esercizio incrementali legati allo svolgimento dei nuovi servizi.
- 9.12 L'Autorità ritiene peraltro che l'informazione contabile, riflettendo logiche in parte convenzionali, debba essere oggetto di un attento vaglio in sede di utilizzo ai fini della regolazione tariffaria che, dovendo tendere, invece, a favorire l'impiego ottimale delle risorse, potrebbe effettuare scelte basate su logiche di efficienza ed economicità dei servizi regolati, nonché sulle esigenze di non ostacolare lo sviluppo di servizi concorrenziali in regime di libero mercato.

*S 3. Si condivide l'orientamento in materia di separazione contabile dei servizi SSLNG sopra delineato?*

*S 4. Quali si ritengono essere ulteriori criteri per ripartire gli investimenti e i costi d'esercizio comuni tra l'attività di rigassificazione di Gnl e le attività diverse cui sono riferibili i servizi SSLNG, ai fini della separazione contabile?*

## **10 Regolazione della separazione contabile dei servizi SSLNG nel caso delle infrastrutture di stoccaggio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016**

- 10.1 In generale, l'Autorità ritiene che le regole di separazione contabile attualmente previste dal TIUC possano assicurare, con opportuni aggiustamenti, la separazione contabile tra il servizio di rigassificazione erogato dalle infrastrutture di cui all'articolo 9 del decreto e i servizi SSLNG.
- 10.2 Nello specifico, nell'ambito dell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del TIUC, l'Autorità ritiene opportuno rivedere la struttura dei comparti rispetto a quella già prevista dal comma 6.9 del TIUC, con l'introduzione di un nuovo comparto per individuare separatamente i depositi di stoccaggio di Gnl, realizzati nell'ambito dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016.
- 10.3 Tale comparto sarebbe denominato come: "Attività di stoccaggio di Gnl tramite depositi di Gnl di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016". Tale comparto si rende necessario per individuare in maniera distinta gli investimenti legati alle nuove iniziative intraprese dagli operatori del settore a seguito dell'introduzione del decreto.
- 10.4 Alla luce di quanto sopra, tutte le poste patrimoniali ed economiche relative alle infrastrutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 soggette a regolazione dovranno essere oggetto di classificazione nell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del TIUC, mentre le altre attività connesse

alla filiera dello *SSNLG*, di natura “libera”, saranno oggetto di classificazione tra le Attività diverse di cui al comma 4.29 del TIUC.

- 10.5 I servizi erogati dalle infrastrutture rientranti nella definizione dell’articolo 9 del decreto, classificati nell’attività di rigassificazione, sarebbero quindi ulteriormente classificati in uno dei comparti già previsti dal comma 6.9 del TIUC, in base alla natura di appartenenza degli stessi, ad eccezione di quelli relativi alla realizzazione e gestione dei depositi di Gnl che sarebbero individuati nel nuovo comparto.

*S 5. Si condivide l’orientamento in materia di separazione contabile in relazione alle infrastrutture di stoccaggio di Gnl di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 257/2016?*

## **11 Regolazione dell’accesso alle infrastrutture di rigassificazione in caso di erogazione di servizi *SSLNG***

- 11.1 L’accesso al servizio di rigassificazione, che include la fase di stoccaggio e le relative modalità di erogazione, è definito dal TIRG, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00.
- 11.2 L’aspetto innovativo degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 257/2016 riguarda la possibilità per le infrastrutture rigassificazione del Gnl, incluse le infrastrutture di stoccaggio connesse, di svolgere ulteriori attività consistenti nel carico, stoccaggio e successivo scarico su navi o autobotti di parte del Gnl non destinato all’immissione nella rete di trasporto, rientranti quindi nell’ambito dei servizi *SSLNG*.
- 11.3 Per l’accesso ai servizi *SSLNG*, le infrastrutture individuate al comma 9.1 del decreto legislativo 257/2016 (depositi connessi o funzionali alla rete nazionale di trasporto del gas naturale) non sono distinte dai terminali di rigassificazione autorizzati ai sensi dell’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in quanto per le suddette tipologie d’impianti valgono le disposizioni del TIRG, visto che entrambe rientrano nella definizione di terminale di rigassificazione di cui al comma 1.1, lettera m..
- 11.4 Posto che le attività *SSLNG* impegnano almeno in parte l’infrastruttura con la quale i terminali offrono il servizio di rigassificazione e di immissione di gas naturale nella rete di trasporto soggetto a regolazione, l’utilizzo dell’infrastruttura per lo svolgimento delle nuove attività *SSLNG* non può prescindere da un coordinamento con l’utilizzo delle capacità per i servizi regolati di rigassificazione. A tale riguardo giova ricordare che il TIRG individua la capacità di rigassificazione in termini di volumi di Gnl che possono essere consegnati presso il terminale, per la loro successiva rigassificazione. Ciò posto, è possibile individuare due distinte modalità di accesso in relazione al fatto che la capacità del terminale, in termini di volumi di Gnl che possono

essere consegnati al terminale, che alimenta i servizi *SSLNG* sia dedicata a tali servizi, oppure che si tratti della medesima capacità offerta agli utenti del servizio di rigassificazione.

- 11.5 Nel caso di capacità dedicata, il terminale di rigassificazione offre la possibilità di ricevere volumi di Gnl, destinati al solo servizio di *SSLNG*, in aggiunta alla originale capacità di rigassificazione del terminale. In questo caso l'accesso al servizio di *SSLNG* potrà avvenire sulla base di procedure definite in autonomia dalle imprese di rigassificazione, nel rispetto di condizioni che non pregiudichino la disponibilità delle capacità di rigassificazione né comportino effetti negativi sull'erogazione del servizio di rigassificazione, senza quindi compromettere i diritti e livelli di prestazione degli utenti del servizio di rigassificazione. In questo caso dovrà comunque essere previsto un riconoscimento economico per l'utilizzo della parte dell'infrastruttura per l'accesso al terminale condivisa tra servizio di rigassificazione e servizi *SSLNG*.
- 11.6 Nel caso di servizi *SSLNG* che impegnano parte della capacità di rigassificazione, si ritiene che, ai fini dell'accesso ai servizi *SSLNG*, i soggetti interessati debbano disporre di capacità di rigassificazione e quindi avere precedentemente partecipato alle procedure di conferimento definite dall'Autorità ai sensi del TIRG o aver acquistato le capacità necessarie da altri utenti dell'infrastruttura.
- 11.7 In altri termini, nel caso in cui non vi sia una capacità dedicata, i servizi *SSLNG* erogati dai terminali di rigassificazione si configurano, nel caso di cui al punto precedente, come servizi aggiuntivi al servizio regolato di rigassificazione, cui si può accedere nei limiti delle capacità di rigassificazione di cui si dispone. Nei codici di rigassificazione dovrà, quindi, essere definita l'entità dei servizi aggiuntivi a cui l'utente può accedere in funzione della capacità di rigassificazione nella sua disponibilità.
- 11.8 Anche nel caso dei depositi connessi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016, i servizi *SSLNG* si configurano come servizi aggiuntivi rispetto a quello di vaporizzazione del Gnl e di riconsegna di gas naturale presso i punti di interconnessione con sistemi di trasporto (soggetto a regolazione); si ritiene pertanto che, anche con riferimento a tali infrastrutture, sia necessario un coordinamento tra le capacità utilizzate per i servizi *SSLNG* e quelle utilizzate per il servizio regolato, distinguendo, in analogia al caso dei terminali di rigassificazione, le modalità di accesso in relazione al fatto che la capacità dell'infrastruttura che alimenta i servizi *SSLNG* sia dedicata a tali servizi, oppure che si tratti della medesima capacità offerta agli utenti del servizio di rigassificazione.
- 11.9 Qualora un impianto di stoccaggio del Gnl necessiti di essere allacciato alla rete di trasporto nazionale del gas naturale al fine esclusivo di immettere i quantitativi relativi al *boil-off* generato dall'impianto stesso, appare possibile assoggettare tali richieste alle procedure previste dai codici di rete delle imprese

di trasporto per la realizzazione di nuovi punti di consegna da produzione nazionale di gas naturale.

- 11.10 Anche in relazione al conferimento della capacità presso i punti di consegna alla rete di trasporto, i suddetti impianti di stoccaggio del Gnl possono, analogamente alle disposizioni per l'allacciamento, seguire i criteri di conferimento della capacità ai punti di consegna da produzioni nazionali di gas naturale contenute nei codici di rete.

#### ***Condizioni di accesso ai servizi di SSLNG***

- 11.11 Poiché i servizi *SSLNG* non rientrano nel perimetro delle attività regolate, fatto salvo quanto precisato al paragrafo 11.6, l'accesso alle relative infrastrutture, ad eccezione dei depositi connessi alla rete di trasporto, non necessita di alcuna disposizione di raccordo con i criteri di regolazione dell'accesso definiti dall'Autorità, purché venga fatto salvo il principio di servizio aggiuntivo rispetto al servizio di rigassificazione, la cui erogazione non deve quindi subire una compressione dei diritti degli utenti e dei livelli di prestazione.

<i>S 6. Osservazioni in merito alle proposte di regolazione dell'accesso.</i>
---

## **12 Regolazione tariffaria**

- 12.1 Il decreto legislativo 257/2016 attribuisce all'Autorità il compito di stabilire i criteri di regolazione tariffaria per le infrastrutture definite strategiche e, nello specifico, le condizioni economiche di erogazione dei servizi regolati (criteri di riconoscimento dei costi e struttura tariffaria, nonché eventuali meccanismi di garanzia). Nella cornice delineata dal decreto, l'Autorità è chiamata dunque a definire i criteri tariffari anche per l'utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio di Gnl connesse alla rete di trasporto del gas.
- 12.2 In generale, l'Autorità intende garantire omogeneità regolatoria per le infrastrutture soggette a regolazione confermando, laddove possibile, l'applicazione dei criteri di regolazione di cui alla RTRG; tuttavia, l'Autorità ritiene necessario introdurre criteri di regolazione che possano contemperare altresì gli obiettivi di selettività degli investimenti e di neutralità regolatoria già richiamati al punto 2.4.
- 12.3 Nel seguito verranno illustrati gli orientamenti dell'Autorità relativi ai criteri di determinazione del ricavo di riferimento e dei costi riconosciuti, alla tariffa di riferimento e ai meccanismi di copertura dei ricavi in caso di mancato utilizzo della capacità di stoccaggio e rigassificazione di Gnl.

#### ***Costo riconosciuto***

- 12.4 La RTRG stabilisce che il ricavo di riferimento sia pari alla somma della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori

(calcolato come il prodotto tra il capitale investito netto riconosciuto e il tasso di remunerazione del capitale), degli ammortamenti economico-tecnici e dei costi operativi riconosciuti.

- 12.5 Il capitale investito netto riconosciuto è determinato a partire dagli incrementi patrimoniali delle immobilizzazioni iscritte in bilancio, sulla base del criterio del costo storico rivalutato.
- 12.6 I costi operativi riconosciuti sono determinati a partire dalle voci di costo di natura ricorrente sostenute nell'esercizio nell'anno di riferimento ( $t-2$ ) e attribuiti all'attività di rigassificazione, come risultanti dai conti annuali separati predisposti ai sensi del TIUC.
- 12.7 Qualora vi siano impianti o servizi condivisi tra l'attività regolata di rigassificazione e le attività svolte in regime di libero mercato, emerge il problema di come allocare i costi comuni o congiunti tra tali attività.
- 12.8 In relazione ai servizi *SSLNG* erogati dalle infrastrutture regolate, si evidenzia che l'articolo 8 della RTRG prevede già la possibilità, per le imprese di rigassificazione, di offrire in maniera non discriminatoria, sulla base dei costi sottostanti il servizio offerto, eventuali ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione. I costi di tali servizi sono enucleati dai costi di capitale e operativi riconosciuti per il servizio di rigassificazione.

#### Potenziamento dei terminali esistenti

- 12.9 Con riferimento al caso di un potenziamento o ammodernamento di un terminale esistente al fine di consentire l'erogazione di servizi *SSLNG* ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, si pone il problema di come allocare i costi condivisi tra l'attività di rigassificazione e i servizi *SSLNG*.
- 12.10 Una prima ipotesi di allocazione potrebbe seguire una logica di tipo contabile, con l'applicazione di opportuni criteri di ripartizione (*driver* di costo), analogamente a quanto ipotizzato in relazione alla disciplina della separazione contabile di cui al precedente capitolo 9.
- 12.11 Oltre alla difficoltà a individuare *driver* adeguati per l'allocazione di tali costi, sul piano economico l'allocazione di una quota di costi relativi a investimenti già sostenuti (*sunk cost*) appare problematica in relazione all'esigenza di favorire un'efficiente allocazione delle risorse. In concreto, qualora la quota di costi *sunk* allocata fosse particolarmente elevata, gli operatori potrebbero preferire la scelta di un nuovo investimento rispetto all'utilizzo di infrastrutture già esistenti; scelta evidentemente non ottimale in termini di efficienza nell'allocazione delle risorse.
- 12.12 In alternativa a tale approccio fondato su logiche contabili, si ritiene possa essere valutata l'ipotesi di prevedere che l'Autorità, nel calcolo del ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione, porti in diminuzione del costo

riconosciuto un ammontare riferito ai ricavi conseguiti dalla fornitura di servizi *SSLNG*, determinato, secondo logiche di *netback pricing*, in modo tale da assicurare la copertura dei costi (operativi e di capitale) incrementali rispetto allo svolgimento del servizio di rigassificazione e imputabili direttamente ai servizi *SSLNG*, e di una quota prefissata dei costi comuni o congiunti, tale comunque da consentire a un operatore efficiente il conseguimento di un certo margine nello svolgimento dei servizi *SSLNG*.

- 12.13 Rispetto a tale ipotesi alternativa che offre un incentivo ai terminali esistenti di sviluppare servizi *SSLNG* alleviando, nel contempo, gli oneri a carico del sistema gas, l'Autorità ritiene che debbano essere valutati con attenzione alcuni profili legati alla concorrenza.
- 12.14 Un primo profilo è relativo alla concorrenza tra la filiera *SSLNG* e le reti del gas. Gli utenti delle reti del gas naturale con il pagamento delle tariffe per l'uso della rete concorrono alla copertura sia dei costi *sunk* relativi alle reti, sia dei costi *sunk* relativi agli impianti di rigassificazione, nei casi di sottoutilizzo della loro capacità produttiva. La scelta di limitare il grado di contribuzione alla copertura di costi *sunk* relativi ai terminali di rigassificazione per gli utenti dei servizi *SSLNG* offerti dagli stessi terminali potrebbe concorrere a rendere preferibile la fornitura tramite la filiera *SSLNG* rispetto all'utilizzo della rete, incentivando così fenomeni della c.d. *grid defection*.
- 12.15 Un secondo profilo è relativo alla concorrenza nell'ambito della filiera *SSLNG* tra soggetti che erogano tali servizi adeguando i terminali di rigassificazione esistenti e soggetti che invece realizzano iniziative autonome.

#### Nuovi impianti

- 12.16 Per la regolazione tariffaria di nuovi impianti l'Autorità, al fine di evitare discriminazioni, intende adottare un approccio coerente con le scelte che verranno operate in relazione ai terminali esistenti.
- 12.17 Di conseguenza potranno essere adottati o un approccio fondato su logiche contabili con ripartizione dei costi tra servizi *SSLNG* e servizio di rigassificazione o un approccio basato sulla retrocessione di parte dei ricavi derivanti dai servizi *SSLNG* al servizio di rigassificazione, secondo le logiche illustrate nel precedente paragrafo 12.14.
- 12.18 Peraltro, al fine di favorire uno sviluppo infrastrutturale efficiente, l'Autorità intende valutare la possibile introduzione di costi *standard* per la determinazione del costo riconosciuto di capitale ascrivibile al servizio di rigassificazione. A tal proposito l'Autorità valuterà, anche in esito alla presente consultazione, l'avvio di una raccolta di dati e informazioni sulle caratteristiche tecniche e sui costi dei depositi e dei terminali di rigassificazione che offrono anche servizi *SSLNG*, al fine di verificare se sussistano le condizioni per

l'introduzione di un sistema di costi *standard* efficace, anche in relazione alla numerosità di tali infrastrutture e alle relative caratteristiche di omogeneità.

*S 7. Osservazioni in relazione ai criteri da adottare per la definizione dei costi riconosciuti.*

*S 8. In relazione alle modalità di allocazione dei costi delle infrastrutture condivise si chiedono valutazioni puntuali basate su stime dei costi connessi allo svolgimento delle diverse attività.*

### ***Struttura tariffaria per l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del Gnl e delle infrastrutture di stoccaggio del Gnl***

- 12.19 Per i terminali di rigassificazione del Gnl (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016) e per i depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016), che offrono contestualmente, oltre al servizio di rigassificazione, anche servizi *SSLNG*, in coerenza con gli orientamenti sopra espressi con riferimento alle due distinte modalità di accesso all'infrastruttura, l'Autorità intende prevedere quanto segue.
- 12.20 In linea generale si ritiene che i gestori dei terminali o delle infrastrutture di Gnl siano tenuti a pubblicare, in maniera trasparente, le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione degli ulteriori servizi *SSLNG*, determinate sulla base dei costi sottostanti e ad offrire tali servizi in maniera non discriminatoria tra utenti, ai sensi dell'articolo 8 della RTRG.
- 12.21 Nel caso in cui l'infrastruttura di rigassificazione metta a disposizione capacità dedicata, in aggiunta alla originale capacità di rigassificazione del terminale, per ricevere volumi di Gnl destinati al servizio *SSLNG*, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di definire corrispettivi specifici per i servizi connessi sia all'utilizzo della quota parte dell'infrastruttura di accesso al terminale comune al servizio di rigassificazione sia all'utilizzo delle infrastrutture specifiche per i servizi *SSLNG*, da fissare in funzione delle caratteristiche dei servizi *SSLNG*.
- 12.22 Nel caso in cui i servizi *SSLNG* siano offerti impegnando una parte della capacità di rigassificazione, l'Autorità è orientata a prevedere che per l'utilizzo delle infrastrutture comuni al servizio di rigassificazione siano applicate le medesime condizioni economiche di accesso previste per il servizio di rigassificazione, ossia la tariffa di cui all'articolo 6 della RTRG o, in caso di procedure concorsuali per il conferimento delle capacità espletate ai sensi del TIRG, il prezzo risultante dalla procedura concorsuale. Per l'utilizzo delle infrastrutture specifiche per i servizi *SSLNG* vale invece il criterio indicato al precedente paragrafo 12.21.



### **13 Eventuali meccanismi di garanzia dei ricavi o perequativi**

- 13.1 Gli articoli 18 e 19 del Titolo VI della RTRG disciplinano le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, istituto tariffario volto ad assicurare una parziale copertura dei ricavi dei terminali (nei limiti del 64% dei ricavi complessivi di riferimento per i terminali esistenti) in casi di situazioni temporanee e transitorie in cui l'impresa di rigassificazione non riesca a conferire una quota adeguata delle relative capacità o nei casi in cui il prezzo risultante dalle procedure concorsuali di cui alla TIRG non sia sufficiente a coprire i costi del servizio.
- 13.2 Tale istituto si applica ai nuovi terminali solo nel caso in cui i medesimi siano considerati strategici per il sistema ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 93/11. Al fine di assicurare la massima efficienza del fattore di copertura dei ricavi, l'Autorità ha previsto che, per i nuovi terminali dichiarati strategici, il livello di copertura dei ricavi sia differenziato caso per caso, secondo un coefficiente  $\alpha$  stabilito dall'Autorità, e comunque entro livelli minimi e massimi prestabiliti, tenuto conto della rischiosità e del contributo dell'iniziativa alla promozione della competitività nel mercato del gas naturale e del potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con l'estero della rete nazionale, anche in funzione di una diversificazione dei paesi produttori dai quali è possibile importare.
- 13.3 Nel caso in cui il terminale non sia in grado di offrire il servizio di rigassificazione nel periodo di punta stagionale o in condizioni di criticità del sistema nazionale del gas a causa di limiti tecnici-operativi, l'Autorità può disporre la sospensione dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi o modificarne il livello.
- 13.4 L'Autorità è orientata a confermare le disposizioni in materia di fattore di copertura dei ricavi con riferimento ai terminali di rigassificazione che ne hanno diritto ai sensi della RTRG e che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, offriranno anche servizi *SSLNG*.
- 13.5 Con riferimento alle infrastrutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 soggette a regolazione, quindi in grado di offrire anche il servizio di rigassificazione, l'Autorità ritiene che le disposizioni in materia di fattore di copertura dei ricavi non siano estendibili. Si tratta infatti di infrastrutture di dimensioni limitate rispetto a quelle di un terminale di rigassificazione, che contribuiscono solo marginalmente al raggiungimento degli obiettivi strategici di diversificare delle fonti di approvvigionamento del Gnl ai fini della sicurezza nazionale delle forniture di gas e di sviluppo della concorrenza che giustificano una misura di socializzazione degli oneri quale quella fattore di copertura dei ricavi.
- 13.6 Pertanto, l'Autorità ritiene che i depositi di stoccaggio del Gnl di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016, per quanto da considerarsi strategici ai fini

della diffusione del Gnl come combustibile particolarmente in aree del territorio non servite da adeguate infrastrutture esistenti, non siano eleggibili ad essere ammessi ad un meccanismo di copertura dei ricavi introdotto per esigenze di competitività e sicurezza energetica a livello nazionale e che comporta una rilevante socializzazione degli oneri tra tutti gli utenti del sistema gas.

- 13.7 Tuttavia, con riferimento alle infrastrutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016, l'Autorità intende valutare l'introduzione di un meccanismo di garanzia che consenta al gestore, con riferimento alla sola capacità resa disponibile ai fini del servizio di rigassificazione, di coprire almeno parzialmente i costi riconosciuti, comunque in misura non superiore al livello di garanzia previsto per i terminali di rigassificazione esistenti e limitatamente al periodo di avviamento del servizio. Se, da un lato, tale meccanismo consentirebbe di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti infrastrutturali, dall'altro lato, la sua durata limitata nel tempo garantirebbe un sostegno esclusivamente per le infrastrutture che possano assicurare, nel medio-lungo periodo, l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

*S 9. Osservazioni in merito ai meccanismi di garanzia dei ricavi.*